

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

approvato nel corso dell'Assemblea dei Soci in data 18/05/2010

Art. 1 – Costituzione

E' costituito, nell'ambito dell'Unione Industriale di Torino, il Gruppo Giovani Imprenditori (nel prosieguo anche definito per brevità il "Gruppo"), come previsto dall'art. 26 dello Statuto dell'Unione Industriale di Torino. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Torino aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Gruppi Giovani Imprenditori della Confindustria ed ha natura intercategoriale. Si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo ha lo scopo di:

- far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera iniziativa;
- sviluppare il ruolo politico, economico e sociale dell'iniziativa imprenditoriale;
- valorizzare il Gruppo come attore della società civile locale;
- promuovere la formazione culturale e professionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere e consolidare lo spirito associativo;
- mantenere uno stretto collegamento con gli altri Gruppi giovanili locali, nazionali, esteri ed internazionali, allo scopo di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni ed informazioni nell'ambito del mondo giovanile.

Art. 3 – Attività

Al fine di conseguire gli scopi di cui all'articolo precedente, il Gruppo:

- promuove lo studio, la ricerca ed il dibattito e sostiene la diffusione di soluzioni innovative ai problemi sociali, politici, economici e tecnici dell'impresa, nell'ambito del sistema locale, nazionale ed internazionale;
- organizza iniziative a carattere informativo e di formazione culturale;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- organizza manifestazioni di coinvolgimento associativo;
- promuove la partecipazione alle iniziative dell'Unione Industriale di Torino e la preparazione al graduale inserimento dei Giovani Imprenditori nei suoi organi statutari;
- delega propri rappresentanti negli organismi direttivi dell'Associazione Industriale di appartenenza;
- promuove la partecipazione dei propri associati all'organizzazione regionale, nazionale ed internazionale dei Giovani Imprenditori della Confindustria.

Art. 4 – Ammissione

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale. Possono essere ammessi come soci del Gruppo Giovani Imprenditori coloro che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni ed inoltre:

- a) partecipano effettivamente all'attività imprenditoriale di aziende regolarmente iscritte all'Unione Industriale di Torino in qualità di imprenditore, figlio, familiare o discendente dell'imprenditore, nonché soci di imprese, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale; ovvero

b) ricoprono la mansione di dirigente di aziende regolarmente iscritte all'Unione Industriale di Torino ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benessere e le funzioni svolte dall'interessato. In tal caso possono partecipare all'elettorato attivo solo due rappresentanti per azienda; ovvero

c) appartengono ad aziende *dell'Incubatore Imprese Innovative* del Politecnico di Torino e/o realtà analoghe, che accolgono imprese startup ad elevato potenziale di crescita. Tali soggetti, in virtù delle convenzioni in essere tra l'Incubatore stesso e l'Unione Industriale di Torino, fino a quando beneficiano gratuitamente dei servizi associativi, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tale diritto decorrerà dal momento del versamento della quota associativa all'Unione Industriale di Torino.

d) Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è facoltà del Presidente invitare alle relative attività, e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi, anche imprenditori titolari di aziende e/o dirigenti di imprese, non aderenti all'Unione Industriale di Torino, purché aventi i requisiti di età di cui sopra. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive, con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Le condizioni di cui al comma precedente vengono verificate, in occasione dell'Assemblea elettiva dalla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni mandato, di cui all'art. 11, punto e).

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui ai commi precedenti.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato/a può ricorrere ai Proviviri dell'Unione Industriale di Torino.

Art. 5 - Cessazione della qualità di socio del Gruppo

La qualità di socio del Gruppo cessa:

a) al compimento del quarantesimo anno di età.

Coloro che al compimento del quarantesimo anno di età ricoprono cariche restano nell'incarico sino alla scadenza del mandato, ma non possono assumere ulteriori cariche in rappresentanza del Gruppo;

b) per dimissioni;

c) per cessazione della partecipazione all'attività imprenditoriale;

d) per recesso dall'Unione Industriale dell'azienda in cui si opera;

e) per espulsione deliberata dai Proviviri dell'Unione Industriale di Torino, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

Le fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), saranno oggetto di controllo da parte della Commissione Verifica Poteri.

Art. 6 - Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- i Vice Presidenti.

Art. 7 - Assemblea del Gruppo

L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Gruppo.

E' presieduta dal Presidente del Gruppo, o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme del presente Regolamento.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- b) delibera relativamente alle modifiche del Regolamento e all'eventuale scioglimento del Gruppo;
- c) delibera in merito alla relazione annuale del Presidente del Gruppo;
- d) delibera in merito alla proposta di resoconto economico consuntivo, presentato dal Presidente;
- e) integra eventualmente il Consiglio Direttivo;
- f) delibera su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Convocazione e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, *in via ordinaria*, almeno una volta all'anno, in prima ed unica convocazione, con preavviso scritto - anche via fax o posta elettronica - di almeno 15 giorni, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea *elettiva* deve essere convocata con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

L'Assemblea può anche essere convocata, *in via straordinaria*, su iniziativa di almeno 10 componenti il Consiglio Direttivo, o almeno 1/3 dei soci del Gruppo che ne facciano richiesta scritta al Presidente, specificando l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad indire l'Assemblea entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno 1/8 dei soci del Gruppo e delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 18.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. In ogni caso il quorum deve sempre essere assicurato. Pertanto ciascun partecipante ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la verifica della sussistenza del numero legale.

Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.

I Soci che sono iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione, eccetto nei casi di delibere concernenti persone, nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da 14 (quattordici) membri, compresi i vice presidenti, tutti eletti dall'Assemblea con le modalità indicate dall'art. 13.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

La carica di Consigliere può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi.

A tal fine il mandato si considera comunque compiuto quando la sua durata sia stata superiore a 550 (cinquecentocinquanta) giorni dal momento dell'insediamento in carica.

Può partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo, in qualità di invitato, l'ultimo past President del Gruppo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) ratifica le nomine e le eventuali revoche dei Vice Presidenti, su proposta del Presidente del Gruppo;
- b) progetta e svolge ogni azione o iniziativa necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi statutari, attuando le direttive generali e le linee programmatiche decise dall'Assemblea;
- c) elabora il programma di attività del Gruppo e predispose il resoconto economico previsionale;
- d) designa e revoca i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Regionale e il delegato al Comitato Nazionale, in aggiunta al Presidente;
- e) elegge tra i soci i componenti della Commissione Verifica Poteri, di cui all'art. 19, per l'adempimento delle funzioni di controllo specificate agli articoli 4, 5 e 13;

- f) delibera in merito alle domande di ammissione ed alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5;
- g) delibera in merito alle eventuali dimissioni di Consiglieri o rappresentanti del Gruppo;
- h) nomina eventuali Commissioni per lo studio di particolari problemi, per l'ideazione di determinate linee di attività, o per l'organizzazione di iniziative specifiche;
- i) assegna e revoca incarichi specifici ed esprime le candidature del Gruppo sia nell'ambito dell'organizzazione confindustriale, che in organismi esterni;
- l) cura i collegamenti nell'ambito dell'Unione Industriale di Torino, dell'organizzazione confindustriale e con altri Gruppi o Associazioni;
- m) può deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione Industriale di Torino.

Art. 12 - Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente del Gruppo di regola una volta al mese – e comunque almeno 6 volte l'anno - mediante avviso scritto recante data, ora, luogo e ordine del giorno da inviarsi con almeno 7 giorni di anticipo. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare il Consiglio telegraficamente, via fax o posta elettronica accettata con preavviso di almeno 24 ore.

E' facoltà del Presidente, in caso di particolari urgenze, accettare la partecipazione di uno o più consiglieri in conferenza telefonica.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche in concomitanza dell'Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su iniziativa di un minimo di 7 Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente con ordine del giorno motivato. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare telegraficamente, via fax o via posta elettronica accettata il Consiglio Direttivo entro 7 giorni, nei termini e nei modi stabiliti nel presente articolo.

Decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà procedere il Vice Presidente più anziano di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 8 Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe nelle votazioni. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti, salvo i casi di cui all'art. 16. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità.

Può candidarsi alla carica di Presidente:

- a) ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) ogni iscritto al Gruppo che abbia ricoperto per almeno un mandato la carica di membro del Consiglio Direttivo, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Non sono ammesse candidature di più persone appartenenti alla stessa azienda o Gruppo aziendale.

Le candidature devono pervenire in Segreteria - anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, nelle seguenti forme:

- a) la candidatura a Presidente, corredata da relativo Programma;
- b) candidature alla carica di Consigliere.

La Segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante all'Assemblea la scheda per la votazione, recante il nominativo del o dei candidati alla Presidenza, cui si aggiunge l'elenco dei

candidati alla carica di Consigliere.

Nel caso in cui, nel termine prescritto, il numero dei candidati non raggiungesse il minimo di 15, all'apertura dell'Assemblea il Presidente della stessa solleciterà i convenuti ad integrare, seduta stante, la lista con nuove candidature, in modo da raggiungere il numero minimo richiesto.

Ove ciò non fosse possibile, l'Assemblea potrà, se lo ritiene, deliberare di ridurre il numero dei Consiglieri da eleggere per il triennio.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Ogni partecipante all'Assemblea ha facoltà di esprimere una preferenza relativa alla carica di Presidente, ed altre 9 preferenze relative alla carica di Consigliere.

Qualora il numero di Consiglieri da eleggere venga ridotto, si ridurranno in proporzione il numero delle preferenze che si possono esprimere.

Le schede contenenti un numero di preferenze superiore al consentito, ovvero nominativi di persone non comprese tra i candidati, vengono annullate. Nel caso di più candidati alla Presidenza, viene eletto Presidente, chi riporta il maggior numero di voti validi. Per quanto riguarda i Consiglieri, sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti validi.

In caso di parità in graduatoria, prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo ed in caso di ulteriore parità si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati alla Presidenza, tra i soci presenti in Assemblea.

I soci le cui domande sono state approvate negli ultimi dodici mesi precedenti l'Assemblea elettiva non hanno diritto di voto nell'ambito di questa, salvo quanto indicato all'art. 4, lettera c) di cui sopra, per appartenenti ad aziende dell'Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino e/o realtà analoghe.

Le condizioni di cui al comma precedente, sono oggetto di controllo da parte della Commissione Verifica Poteri.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriale di Torino.

Art. 14 - Dimissioni e decadenza del Consiglio Direttivo

Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto. I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, salvo deroghe particolari da sottoporre al voto del Comitato di Presidenza.

Entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, o dalla data della decadenza di un suo membro, il Consiglio Direttivo deve sostituirlo con il primo dei non eletti.

In caso di indisponibilità o di mancanza di sostituti, si procederà ad eleggere i membri mancanti nel Consiglio Direttivo, per la residua durata di carica, in occasione dell'Assemblea successiva.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo per dimissioni, decadenza od altre cause si riduca a meno di 7 componenti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea elettiva entro e non oltre 30 giorni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Presidente del Gruppo

Il Presidente:

- rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- coordina e dirige l'azione del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina e l'eventuale revoca dei vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio stesso;
- può delegare in Sua rappresentanza, nello svolgimento delle sue funzioni, sia i Vice Presidenti sia uno o più membri del Consiglio Direttivo o uno o più Soci;
- dura in carica 3 anni e non è rieleggibile.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata salvo quanto previsto nel comma

successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, parziale o assoluto, così come in caso di dimissioni o decadenza, le attribuzioni del Presidente vengono svolte, in via provvisoria, dal Vice Presidente più anziano di età, fino alla successiva Assemblea, da convocare entro 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di mandato parziale, vige quanto disposto dall'art. 10, penultimo comma.

Art. 16 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero da 1 a 4, vengono proposti dal Presidente al Consiglio Direttivo, e scelti nell'ambito di questo. I Vice Presidenti, su proposta del Presidente al Consiglio Direttivo, sono eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Vice Presidenti affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In caso di mandato parziale, vige quanto disposto dall'art. 10, penultimo comma.

Art. 17 - Sovrapposizione delle Cariche

Non é ammessa la sovrapposizione tra la carica di Presidente, ovvero di membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino e la carica di:

- Presidente o Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria;
- Presidente del Comitato Regionale della Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori Piemontesi.

Non è, inoltre, ammessa la sovrapposizione della carica di Presidente o Vice Presidente del Gruppo con cariche pubbliche di rappresentanza politica, con cariche di vertice dei partiti politici, a livello locale e nazionale (come da delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003).

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Art. 18 - Scioglimento del Gruppo e modifiche del Regolamento

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione Industriale di Torino.

Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sia lo scioglimento, che le eventuali modifiche del Regolamento, debbono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea, previo parere favorevole dei competenti organi confederali e successiva ratifica della Giunta dell'Unione Industriale di Torino.

Art. 19 – Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri – nominata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni mandato - è composta da tre soci effettivi che non abbiano compiuto 40 anni di età e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- verificare le condizioni di cui all'art. 4, lettere a) e b) circa le caratteristiche del socio e la relativa legittimazione;
- accertare i requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d) che determinano la cessazione della qualità di socio;
- ricevere le candidature per la carica di Presidente e di Consigliere;
- accertare i requisiti dei candidati alle sopra citate cariche;
- verificare il diritto di voto degli iscritti (con particolare riguardo al dettato di cui all'art. 13, XIII° comma).

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriale di Torino.

Art. 20 – Commissione Elettorale

E' composta dal Segretario del Gruppo e da due soci proposti dal presidente ed approvati dall'Assemblea prima di iniziare le operazioni di voto.

La Commissione Elettorale, nominata nel corso dell'Assemblea elettiva dei soci, è assistita dalla presenza di un Notaio ed ha il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto e provvedere allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati.

Art. 21 - Segreteria

L'Unione Industriale di Torino, in accordo con il Presidente del Gruppo, provvede con proprio personale alla Segreteria del Gruppo. Il Segretario del Gruppo assiste alle Assemblee del Gruppo ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 22 – Codice Etico, Carta dei Valori e Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, per analogia, a quanto disposto dallo Statuto dell'Unione Industriale, ai regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori, ovvero si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché al Codice Etico ed alla Carta dei Valori di Confindustria.

In particolare, nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione Industriale di Torino.